

Allegato "A" al numero 5.068 di Raccolta

STATUTO

Denominazione, sede, scopo e durata

Art. 1

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE YASHAM".

Art. 2

L'Associazione ha sede a Verona, Via Mantovana n. 90/F e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro ed ha come scopo la promozione, la divulgazione e la gestione di iniziative per diffondere:

- la pratica e la conoscenza delle attività sportive dilettantistiche di Chigung (Qigong), Taichichuan (Taijiquan), Baguazhang, Yoga e altre discipline sportive di origine orientale;
- le discipline e tecniche energetiche quali: Rebalancing, Reiki, Chigung-Tuina, Tuina, Cromopuntura, Meditazione, Shiatsu, disciplina craniosacrale ed altre discipline di origine orientale.

Per il perseguimento di tale scopo, l'Associazione svolgerà attività informative, formative, di consulenza e di altro tipo, con particolare attenzione (ma non limitatamente) alle seguenti:

- a) l'organizzazione di convegni e seminari (anche via internet o in videoconferenza) ad associati e non;
- b) la pubblicazione di materiale informativo, formativo e saggistico;
- c) l'utilizzazione in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali di mezzi di comunicazione radio e televisivi e di reti telematiche;
- d) lo svolgimento di attività di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona lo richieda.

L'Associazione potrà altresì svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi associativi.

Art. 4

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta in base alle deliberazioni dell'assemblea degli associati presa con la maggioranza dell'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

Categorie di associati, requisiti e modalità di ammissione, quota associativa, diritti e doveri, perdita della qualità di associato

Art. 5

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori destinati, insieme agli Associati Qualificati, all'esclusiva elezione nel Consiglio Direttivo: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;
- b) Associati Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) Associati Sostenitori: sono invece quegli associati che partecipano all'Associazione dando

un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

d) Associati Qualificati destinati, insieme agli Associati Fondatori, all'esclusiva elezione nel Consiglio Direttivo: sono quegli associati che hanno maturato almeno 10 anni di iscrizione continuativi alla Associazione come associati sostenitori e che abbiano frequentato almeno un corso completo all'anno in discipline energetiche o attività sportiva organizzato dall'associazione.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso il diritto di voto.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

Art. 5 bis

Possono associarsi tutte le persone fisiche, italiane e/o straniere, maggiori d'età, nonché gli enti e le società di diritto italiano e/o straniero (rappresentate, in questo caso, nell'Associazione, dal proprio legale rappresentante), interessate alla promozione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro quaranta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine previsto, si intende che essa è stata respinta.

Ciascun associato deve sottostare ai seguenti obblighi:

- versamento della quota minima di iscrizione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione;
- versamento della quota associativa annuale minima;
- rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione, nonché delle disposizioni del Regolamento interno.

Le quote di iscrizione e associative sono dovute per intero, indipendentemente dal momento di ammissione del nuovo socio nel corso dell'esercizio sociale.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.

In ogni caso ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 6

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa, stabilita per il primo anno in Euro 30,00 (trenta) per gli Associati Ordinari e in Euro 900,00 (novecento) per gli Associati Sostenitori, dovrà essere versata contestualmente al ricevimento dell'attestazione di iscrizione; per gli anni successivi la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per le varie categorie di soci dovrà essere versata entro il 1° (primo) novembre di ogni anno o contestualmente al momento dell'iscrizione per i nuovi soci.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 7

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto. In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

Art. 8

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione. L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Quando per qualsiasi causa si scioglie il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

Art. 9

Il Patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- qualsiasi contributo pubblico o privato;
- contributi effettuati con una specifica destinazione;
- donazioni, proventi di eventuali iniziative culturali;
- proventi derivanti da attività istituzionali e non.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

Organi dell'Associazione**Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente e il Vicepresidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Tesoriere.

Art. 11

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea si tiene almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento istituzionale ed economico dell'associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la delibera di modifica del presente statuto.

Art. 12

L'Assemblea è convocata a mezzo lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede associativa o altrove, purchè nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 13

Hanno diritto di intervento in assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 14

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga opportuno anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione degli associati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto e dal Presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno degli stessi.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli

interventuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Per modificare il presente statuto sono necessari la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 17

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da due a cinque, secondo quanto stabilirà l'assemblea al momento della nomina del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti esclusivamente tra gli associati "Qualificati" o "Fondatori", ma per i primi sei mesi dalla costituzione la maggioranza dei consiglieri dev'essere scelta tra gli associati che rientrano nella categoria degli associati fondatori.

I consiglieri vengono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la prima volta il Consiglio direttivo e il Presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

Art. 18

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. In mancanza di formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 19

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano col sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti ed esprimere il proprio voto.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 21

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea degli associati deve essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

Art. 22

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati dal presente Statuto.

Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

Art. 23

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente.

Il Presidente può conferire procure speciali per singoli atti ad altri membri del consiglio ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

Art. 24

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il segretario può essere anche un estraneo e potrà essere nominato di volta in volta ad ogni riunione; verbalizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Art. 25

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo formerà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.

Il bilancio sarà presentato all'assemblea annualmente per la sua approvazione.

Il consiglio direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro il 30 novembre precedente l'inizio dell'esercizio.

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità.

I liquidatori potranno essere persone estranee all'associazione.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

Firmato:

CAGLAYAN MEHMET HAKAN

FRANCESCA ZANUTTO

ELENA BORIO NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO